## **RISOLUZIONE N. 164/E**



Roma, 18 aprile 2008

OGGETTO: Istanza di interpello SACE spa. Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212. Esenzione prestazioni infra-gruppo - Articolo 6 della Legge n. 133 del 1999

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 6 della L n. 133 del 1999 , è stato esposto il seguente

## **QUESITO**

L'istante, società per azioni denominata "Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero - SACE S.p.A." (di seguito, in breve, la "Società"), dichiara di essere il successore della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione dell'I.N.A., avendo assunto dapprima la configurazione di Istituto di diritto pubblico (cfr. d.Lgs 31 marzo 1998, n. 143) e dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell'art. 6 del d.L. 30 settembre 2003, n. 269, la configurazione di società per azioni il cui azionista totalitario è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Società dichiara di essere una "assicuratrice di ultima istanza" la cui missione è sostenere le aziende italiane nelle loro strategie di internazionalizzazione.

In ragione della peculiarità dell'attività svolta, definita dall'istante come "sostanzialmente pubblicistica", in virtù della funzione di assistenza ed ausilio alle esportazioni effettuate da operatori nazionali, è previsto che:

1. le categorie di rischi assicurabili dalla Società siano individuate dal CIPE con proprie delibere (cfr. art. 2, comma 3, del d.Lgs. 143/1998);

- 2. gli impegni così assunti siano garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato (cfr. art. 6, comma 9, del d.L. 269/03);
- 3. tale attività sia soggetta al controllo della Corte dei Conti (cfr. art. 6, comma 16, del d.L. 269/03).

Nei limiti in cui i prodotti assicurativi godono della copertura fidejussoria dello Stato, la Società non è sottoposta al controllo da parte dell'ISVAP (cfr. articolo 345 del d.Lgs n. 209 del 2005) in quanto non trova applicazione la specifica disciplina del settore assicurativo contenuta nel d.Lgs n. 209 del 2005 (fatta eccezione per le disposizioni in tema di redazione di bilancio).

Ciò premesso, la Società istante fa presente di esercitare, a seguito di acquisizione e/o costituzione di nuove entità societarie, attività di direzione e coordinamento di un gruppo di imprese il cui core business è rappresentato dall'esercizio di attività assicurativa.

Sebbene in termini civilistici è evidente la concreta esistenza di un gruppo facente capo alla Società ed avente ad oggetto l'esercizio dell'attività assicurativa, tuttavia, ai sensi della specifica disciplina del settore assicurativo, la Società medesima non si qualifica formalmente come capogruppo e di conseguenza - in una prospettiva meramente formale/procedurale - le imprese da essa controllate non costituiscono un gruppo assicurativo ai sensi del d.Lgs n. 209 del 2005.

In tale contesto di riferimento sorgono alcune perplessità in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 3, lettera a), della Legge n. 133 del 1999, che prevede l'esenzione ai fini IVA per le prestazioni di servizi rese a società facenti parte un gruppo assicurativo.

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società istante ritiene che l'insussistenza di un gruppo assicurativo in senso formale, derivante dall'inapplicabilità della specifica disciplina contenuta nel

d.Lgs n. 209 del 2005, non sia di ostacolo al riconoscimento del regime di esenzione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), della Legge n. 133 del 1999.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha introdotto una particolare disciplina di esenzione dall'IVA per "le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", che siano effettuate da società appartenenti al gruppo bancario, così come definito dall'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti di altre società appartenenti al gruppo stesso.

Il comma 3 dell'articolo 6 in esame prevede inoltre che "l'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile".

La disposizione in esame intende evitare che ostacoli di natura fiscale si frappongano a processi di razionalizzazione delle strutture societarie, realizzati tramite l'affidamento a società appartenenti al gruppo di segmenti della gestione in origine curati dalle stesse banche o assicurazioni al proprio interno (c.d. *outsourcing*).

Dalla lettera della norma emerge che due sono i requisiti necessari che debbono contemporaneamente sussistere affinché le prestazioni di servizi fruiscano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Prescindendo in questa sede dall'analisi del requisito oggettivo, che non forma oggetto della presente istanza, con riferimento al requisito soggettivo la disposizione in esame richiede che sia verificata l'appartenenza delle società ad uno

dei gruppi previsti dall'articolo 6, nello specifico caso un gruppo assicurativo.

Al riguardo, si ritiene che l'intento del comma 3, lettera a), dell'articolo 6 citato sia esclusivamente quello di chiarire che la società prestatrice dei servizi ausiliari deve rientrare in una delle ipotesi previste dai primi due commi dell'articolo 2359 c.c., e cioè di controllo di diritto, di controllo di fatto ovvero di controllo esercitato in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Tuttavia, tale ampia previsione non è sufficiente ad individuare il perimetro del *gruppo assicurativo*, ma è necessario desumere tale concetto dalle disposizioni normative in materia di assicurazioni ed, in particolare, dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal d.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dal regolamento dell'ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 concernente il *gruppo assicurativo*.

Con riferimento allo specifico caso illustrato nell'istanza di interpello, si rileva che la Società nei limiti in cui colloca prodotti assicurativi garantiti dallo Stato, non è assimilabile alle compagnie private soggette alla vigilanza dell'ISVAP, ancorché eserciti *ex lege* un'attività assicurativa (cfr. art. 2 del d.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143).

Dal peculiare ambito disciplinare deriva altresì l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni riguardanti il *gruppo assicurativo* contenute negli articoli dal 82 a 87 del Codice delle Assicurazioni Private e dal sopraccitato regolamento.

Atteso che l'inapplicabilità della disciplina del *gruppo assicurativo* come delineata dal Codice delle Assicurazioni Private discende dalla circostanza che l'attività della Società istante è puntualmente disciplinata dalla legge - diversamente da quanto accade per le società assicuratrici private - e che la legge medesima prevede l'esclusione del sistema di vigilanza che fa capo all'ISVAP in relazione ai prodotti assicurativi che godono della copertura fidejussoria da parte dello Stato, si ritiene che possa considerarsi soddisfatto il requisito soggettivo richiesto ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 3, lettera a), della Legge 13 maggio 1999,

n. 133.

Più precisamente, si ritiene che il regime di esenzione di cui al citato articolo 6 della legge 133 del 1999 possa trovare applicazione - ricorrendone tutti gli altri requisiti - alle prestazioni rese nell'ambito del perimetro del gruppo cui fa capo la Società, attesa l'impraticabilità *ex lege* della configurazione di un *gruppo assicurativo* nel senso formale-sostanziale desumibile del Codice delle Assicurazioni, facendo riferimento, nel particolare caso, esclusivamente alla nozione di gruppo prevista dall'articolo 2359 del c.c..

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha previsto l'abrogazione dell'articolo 6, commi da 1 a 3-*bis*, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal 1° luglio 2008.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.